



COMUNE DI
CASTELLETTO CERVO

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA URBANA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

del **COMUNE di CASTELLETTO CERVO**¹

DISPOSIZIONI GENERALI

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme disciplinari ad essa attinenti.

Essa tende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini nelle loro forme di vita pubblica e sociale.

Le norme del regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 1

NETTEZZA URBANA NELL'ABITATO

1. Tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, i luoghi soggetti a servitù di pubblico passaggio, o, comunque, in vista al pubblico, debbono essere costantemente tenuti puliti e sgombri da qualsiasi materiale.
2. A tale scopo è vietato pertanto gettare, depositarvi o lasciarvi cadere immondizie, acqua, rottami, avanzi di verdura o frutta, e, in genere, qualsiasi sostanza solida o liquida che ingombri, occupi o lordi il suolo pubblico.

Art. 2

1. I proprietari di case, gli inquilini, i titolari di negozi od esercizi pubblici sono tenuti per quanto possibile a curare la nettezza dei marciapiede confinante o corrispondente tratto di suolo pubblico. Ai concessionari di occupazione di suolo pubblico con tavolini, sedie, o in qualunque altro modo, è fatto obbligo di non gettare, anche momentaneamente, lasciare cadere, o consentire che altri lo facciano, rifiuti od altri residui che possano comunque sporcare il suolo pubblico. In ogni caso fa carico al concessionario medesimo di eseguire la immediata, relativa pulizia. E' fatto comunque obbligo di servirsi delle apposti portarifiuti installati lungo le vie urbane.

¹ Approvato con delibera di consiglio Comunale n.39 del 25.9.1998

Art. 3

1. Negli edifici di ogni genere, nei negozi, portici, orti e giardini compresi nel centro abitato, è vietato ammassare immondizie e qualsiasi altro materiale di rifiuto.

Art. 4

1. E' fatto obbligo ai proprietari ed agli inquilini di edifici, di sgomberare la neve per tutta la lunghezza dei loro stabili e per l'intera larghezza dei marciapiedi antistanti, o del corrispondente tratto di suolo, entro un'ora dalla cessazione della nevicata e comunque in giornata.
2. In caso di nevicata notturna detta pulizia dovrà essere compiuta prima delle ore nove del mattino.
3. A tali obblighi sono tenuti solidalmente, con i proprietari e gli inquilini suddetti, e per il tratto corrispondente, i titolari dei negozi, botteghe ed esercizi pubblici, situati al piano terreno degli edifici.
4. E' vietato lo scarico della neve dai cortili sul suolo pubblico. Il Sindaco, in caso di assoluta urgenza o necessità, sentito l'Ufficio Tecnico Comunale, potrà autorizzare, con la prescrizione di apposite cautele, che la neve accumulata sul tetti, balconi e terrazze, venga gettata sulle vie, piazze od altre aree pubbliche.
5. Il pericolo di caduta neve dai tetti dovrà essere opportunamente segnalata dal proprietario dell'edificio.

Art. 5

1. E' vietato gettare o versare in corsi d'acqua, nelle fognature, nei canali di scolo, nelle fontane pubbliche, nei pubblici orinatoi ecc., qualunque materia che possa impedire o comunque rendere difficoltoso il deflusso dell'acqua o produrre esalazioni maleodoranti o molestie e/o dannose.
2. E' fatto assoluto divieto di versare nello scarico delle fognature i seguenti tipi di prodotti: erbicidi, topicidi, antiparassitari, cherosene, petrolio ed i suoi derivati, solventi, vernici, prodotti solidi e liquidi di scarto industriale, verderame e liquidi analoghi e, in generale, medicinali ed ogni sostanza tossico-velenosa o inquinante.
3. E' fatto altresì divieto di immettere nella fognatura sangue di bestie macellate o altre sostanze, liquide o solide che possano impedire il regolare funzionamento dell'impianto di depurazione.
4. I trasgressori, qualora il fatto non costituisca più grave reato, oltre alle sanzioni amministrative comminate dal presente Regolamento, saranno tenuti responsabili dei danni causati all'impianto fognario e di depurazione.

Art. 6

1. La pulizia dei tetti, dei terrazzi, delle facciate degli edifici nonché dei davanzali delle finestre e simili, è consentita sulla strada o piazza sulla quale prospettano, a condizione che siano osservate le necessarie cautele per evitare danno o molestie a terzi.

Art. 7

1. E' vietato gettare o scaricare dalle finestre od altre aperture degli edifici, immondizie, rifiuti, calcinacci od altro residuo di lavorazione, ed, in genere, ogni sostanza solida, polverosa o liquida sul suolo pubblico o di uso pubblico.

Art. 8

1. E' vietato effettuare nell'interno dei negozi, delle abitazioni e dei cortili, operazioni che portino polvere sul suolo pubblico e, così pure, compiere sulle soglie delle porte delle abitazioni, dei negozi o dei cortili, operazioni che sollevino con continuità polvere e rechino incomodo o molestie a terzi.
2. Sul suolo pubblico è parimenti vietato scuotere, spolverare, battere tappeti, stuoie, panni, materassi, dalle finestre e balconi delle abitazioni e da qualsiasi altra apertura.

Art. 9

1. La vuotatura a mano dei pozzi neri e lo spurgo di fogne o canali, quando non sia possibile fare ricorso ad apposito servizio per la svuotatura inodore, dovrà eseguirsi sotto l'osservanza delle modalità prescritte dal presente Regolamento ed è soggetta a regime autorizzativo previsto dal D. P. R. 915/82.
2. Le operazioni suddette, compreso lo svuotamento di concimaie, anche nelle zone rurali, nella vicinanza di vie ed aree pubbliche sono vietate dalle ore otto alle ventiquattro dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle ore sette alle ventiquattro dal 1° aprile al 30 settembre.
3. Il conferimento dei liquami di cui trattasi, agli impianti di depurazione, deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni della L. 319/76.

Art. 10

ISPEZIONI AGENTI MUNICIPALI

1. Gli Agenti Municipali hanno libero accesso nelle ore diurne ed in presenza del proprietario o suo incaricato, nei cortili e nelle case, salva violabilità del domicilio in ottemperanza al disposto dell'art. 14 della Costituzione, per accertare lo stato delle fogne e l'eventuale presenza di depositi di immondizie.

Art. 11

DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO AMBULANTE

1. Sulle aree di pubblico mercato e sulle aree stabilite dall'Amministrazione Comunale per l'esercizio del Commercio Ambulante, ai venditori ambulanti a posto fisso o itineranti di

generi alimentari o simili e di altre mercanzie, nonché ai raccoglitori o incettatori di stracci, carta, cartoni, vetri e simili, è fatto obbligo di non abbandonare sul suolo pubblico, residui o rifiuti delle merci, derrate e materiale oggetto del loro commercio o della loro attività o di qualsiasi altra natura.

Art. 12

1. L'esercizio di attività artigianale, commerciale od industriale è vietato sulle porte delle abitazioni, botteghe o magazzini prospicienti le aree pubbliche.
2. A coloro che, per l'esercizio delle suddette attività debbono compiere operazioni che determinano esalazioni, odori nauseanti o molesti, è vietato eseguire le operazioni stesse, senza l'applicazione delle cautele per evitare emissioni moleste o nocive, e comunque, con l'osservanza delle disposizioni di leggi vigenti in materia.

Art. 13

RIMOZIONE DI IMMONDIZIE DOMESTICHE

1. Ferme restando le disposizioni previste dalla vigente normativa Comunale per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, è comunque rigorosamente vietato collocare i rifiuti di qualsiasi genere sul suolo pubblico o privato fuori dagli appositi contenitori.
2. Il Sindaco, allorché sussistano motivi sanitari, igienici o ambientali, dispone con ordinanza, previa fissazione di un termine, per provvedere lo sgombero di dette aree ai danni dei soggetti alloggiati.
3. Nel caso di abbandono di rifiuti sul suolo pubblico concorre nella responsabilità chi ha affidato il trasporto e lo smaltimento del materiale senza averne precedentemente accertato l'identità. E' vietato lo smaltimento di sfalci, foglie, patate e residui di orti o giardini nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
4. Tutte le immondizie debbono essere immesse in appositi sacchetti contenitori, prima di essere depositate nei contenitori pubblici di raccolta.
5. Residui di lavorazione rientranti nella categoria "Rifiuti Pericolosi", elencati nella Legge 22/97 art. 7 comma 4 allegato D; rifiuti non contenuti nell'apposito sacchetto; rifiuti ingombrati; rifiuti pericolosi e tossico nocivi; rifiuti che devono essere smaltiti con la raccolta differenziata (carta, vetro, plastica, pile e farmaci).²

Art. 14

CONCIMAIE

1. Le concimaie ed i depositi di letame dovranno essere costruite in materiale impermeabile e dovranno essere adeguatamente coperte da copertura resistente ed idonea ad impedire il diffondersi di miasmi ed esalazioni che possano arrecare molestia al vicinato. Vanno comunque tenute ad una distanza minima di mt. 20 dalle residenze e loro pertinenze.

² Il comma 5 è stato inserito all'art. 13 con delibera del Consiglio Comunale n.28 del 28.9.2001

2. Le concimaie debbono avere anche la platea impermeabile e le stesse dovranno essere svuotate con frequenza tale da evitare la fuoriuscita di letame dalle pareti di contenimento.

Art. 15

INSTALLAZIONE CONDUTTURE

1. Per l'installazione di tubi di acqua pura e/o di gas è consentita una distanza dal confine inferiore a quella prevista dall'art. 889 C.C.A. condizione che siano rispettate le norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene e previo consenso del confinante.

Art. 16

TRASPORTO PER CARICO E SCARICO MATER.,ALI

1. Il trasporto di materiale di facile dispersione, nonché il carico e lo scarico delle merci o di qualsiasi altro materiale od oggetto, è disciplinato dalle seguenti prescrizioni:
 - a) il trasporto di sabbia, calce, cemento, carbone, terra e detriti, sostanze in polvere, liquidi e semiliquidi ed altro materiale di facile dispersione, deve essere effettuato con veicoli e mezzi adatti ad evitare lo spandimento sul suolo pubblico;
 - b) il carico ed il trasporto di sostanze polverose devono essere opportunamente coperti ad evitare il sollevamento di polvere;
 - c) Il carico e lo scarico di merci o derrate di qualsiasi genere ed oggetto per esigenze delle abitazioni, dei negozi e dei magazzini o aziende o depositi, deve essere eseguito in modo da evitare la caduta del carico o di parte di esso sul suolo pubblico.
2. Indipendentemente dalla penalità inflitta per la contravvenzione alle norme suddette, è fatto obbligo solidamente alle persone interessate al trasporto delle materie o merci da caricare o scaricare, di provvedere immediatamente alla rimozione ed alla pulizia del suolo pubblico, a cura e spese dei contravventori.

Art. 17

PULIZIA DELLE STRADE URBANE

1. I veicoli carichi di concime, letame o di altre materie liquide, debbono essere muniti di validi ripari atti ad impedire la caduta del carico o di parte di esso sulla pubblica via ed il carico dovrà essere ricoperto di idoneo riparo per diminuirne le molestie esalazioni.

Art. 18

1. È proibito percorrere le vie o le strade urbane con ogni tipo di veicolo e comunque con carri, trattrici o macchine operatrici aventi ruote ricoperte di fango o che perdano sostanze liquide o solide che possano imbrattare il sedime stradale.
2. Per le trattrici è vietata altresì la circolazione sulle strade pubbliche o di uso pubblico senza l'applicazione alle ruote destinate o cingolate, di appositi ripari.

Art. 19
DIVIETI RIGUARDANTI GLI ANIMALI

1. Sul suolo pubblico o nei luoghi di pubblico transito, è vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali.
2. Ferme restando le disposizioni della Legge Sanitaria, è vietato lasciare vagare nell'abitato conigli, pollame od altri animali da cortile, come pure tenere in luoghi pubblici o di uso pubblico gli animali suddetti, anche se chiusi in gabbie o recinti.
3. Nelle piazze o vie pubbliche o aperte al pubblico è proibito lasciare vagare, senza custodia, pecore, capre, suini, bovini ed equini, tanto isolati che in gruppo.
4. L'eventuale transito degli animali suddetti dovrà essere autorizzato dal Sindaco. purché avvenga con adeguata custodia e con determinazione di itinerario e modalità da eseguire.

Art. 20
FONTANE PUBBLICHE

1. E' proibito gettare immondizie di qualsiasi natura sotto le pubbliche fontanelle, di lavarvi i panni, verdure o altro, di collocarvi in permanenza secchi od altri recipienti.

Art. 21
LAVAGGIO DI VEICOLI ED AUTOVEICOLI

1. Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico è vietato il lavaggio di veicoli, autoveicoli, vetture, carri e simili.
2. E' vietata la riparazione sistematica dei veicoli sulla pubblica via senza l'autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

Art. 22
LANCIO DI OPUSCOLI O VOLANTINI

1. Fatta eccezione dei casi previsti dal Regolamento Comunale per il servizio sulla pubblicità e della pubblica affissione, regolarmente autorizzati, nonché nelle ipotesi di propaganda in occasione di consultazioni elettorali previste dal legislatore è vietato dettare sulle strade, piazze e spazi pubblici o, comunque aperti al pubblico o appoggiare su veicoli in sosta,opuscoli, volantini od altro materiale ed oggetti che possano lordare il suolo pubblico e disturbare la circolazione veicolare ed i passanti.

Art. 23
DEL SUOLO PUBBLICO

1. Salvo quanto disposto dal Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi pubblici e le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico deve essere concessa dall'Autorità Comunale.

2. Le concessioni sono rilasciate dal Sindaco, in conformità alle norme e regolamenti vigenti e con l'osservanza delle disposizioni di Legge in materia.
3. Tutte le concessioni temporanee scadono con li termine dell'anno solare. Ogni concessione si intende rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni o di revoca, per motivi di viabilità, di interesse pubblico o per inosservanza, da parte del concessionario, delle disposizioni contenute nell'atto di concessione.

Art. 24

1. Le concessioni per occupazioni permanenti o temporanee di suolo pubblico saranno rilasciate mediante apposito atto amministrativo, accettato dal concessionario, nel quale dovranno essere precisate il tipo dell'occupazione, lo spazio relativo, la durata e le condizioni cui la concessione è subordinata.
2. Il concessionario, al termine dell'occupazione, ha l'obbligo di compiere le operazioni necessarie per il ripristino e la pulizia del suolo pubblico. Deve adottare le opere di difesa necessarie e porre le segnalazioni occorrenti per evitare pericoli al transito.
3. La tassa dovuta per l'occupazione giornaliera sarà pagata direttamente al personale incaricato della riscossione che rilascerà apposita bolletta.
4. La tassa dovuta per occupazioni permanenti, verrà pagata all'atto del rilascio dell'autorizzazione, ovvero mediante ruoli.

Art. 25

OCCUPAZIONE PER DEPOSITI DI MATERIALE, ECC.

1. Sotto l'osservanza delle disposizioni in materia di Edilizia Comunale, chiunque, anche con regolare concessione edilizia, compia lavori, esegua depositi sul suolo pubblico, oltre ad osservare le vigenti leggi e norme sulla circolazione stradale, deve collocare, sia di giorno che di notte, sbarramenti o ripari atti ad eliminare ogni pericolo di danno, collocando un numero sufficiente di segnalazioni conformi al codice della strada.
2. Nelle ore notturne, da mezz'ora prima del tramonto del sole fino a mezz'ora dopo il suo sorgere, ed anche di giorno in caso di foschia, nebbia o limitata visibilità, sui ripari o sbarramenti devono essere collocati, in numero sufficiente, fanali di segnalazione regolamentari, atti, per intensità di luce e collocazione, a segnalare l'ingombro a distanza.
3. Per l'occupazione con steccati, ponteggi, ripari, cumuli di macerie o materiali regolarmente autorizzati dall'Autorità Comunale, dovrà essere eseguito un preventivo sopralluogo dalla Polizia Municipale.
4. E' vietato occupare continuativamente il suolo pubblico con attrezzi o materiali relativi ad attività artigianali, imprenditoriali, senza l'autorizzazione, rilasciata di volta in volta dal Sindaco che ne determinerà tassativamente la durata.

Art. 26
COLLOCAMENTO DI CONDUTTURE

1. Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi dal Sindaco, dietro parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.
2. Le mensole e i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.
3. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta del Sindaco, le condutture quando ciò occorre per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.
4. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.
5. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò all'atto dell'impianto, oppure in seguito.
6. Il concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, a riguardo, saranno date dall'Ufficio Tecnico Comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.
7. Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia Municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.
8. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.
9. L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

Art. 27
CARICO E SCARICO DELLE MERCI

1. Le operazioni suddette, se formalmente concesse, debbono essere compiute con sollecitudine, senza interruzione e l'occupazione del suolo pubblico non dovrà protrarsi oltre

li tempo strettamente necessario, lasciando, comunque, sempre libero il passaggio ai pedoni ed ai veicoli ed evitando altresì ogni danno al suolo pubblico.

2. Se, per effetto delle operazioni suddette, sono derivati guasti o rotture al suolo pubblico, il responsabile dovrà provvedere alle necessarie riparazioni e pulizia immediata.
3. In caso di inosservanza, l'autorità Comunale potrà provvedere direttamente a spese dei responsabili cui verrà inflitta altresì la relativa sanzione pecuniaria.

Art. 28

SCARICO, DEPOSITO E TRASPORTO MATERIALI E DETRITI

1. E' vietato scaricare e depositare anche temporaneamente sul suolo pubblico, materiali di scarico, rottami, calcinacci ed ogni altro residuo di demolizione.
2. I residui provenienti da attività edilizia, dovranno essere immediatamente trasportati in una discarica di seconda categoria tipo A come stabilito dalla deliberazione 27/7/84 in applicazione dei D.P.R. 10/10/82 n.915.
3. Il trasporto dei materiali suddetti dovranno essere eseguiti con veicoli atti ad evitare spargimenti di polvere.

Art. 29

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON SEDIE E TAVOLINI

1. L'occupazione del suolo pubblico (marciapiedi, portici ed altre aree) con tavolini, sedie, piante ornamentali od altro, è consentita davanti ai pubblici esercizi: e circoli, da parte dei gestori dei medesimi e durante le ore di apertura degli esercizi stessi.
2. I marciapiedi, le banchine ed i portici possono essere occupati, purché sia salvaguardato il transito dei pedoni. Le sedie ed i tavolini dovranno essere addossati contro il muro e comunque non sconfinare dallo spazio eventualmente delimitato nella concessione.
3. La concessione può essere limitata a determinati periodi dell'anno da precisarsi nella concessione stessa.
4. L'occupazione potrà non essere consentita nelle località e nei tempi in cui l'autorità Comunale lo riterrà, per ragioni di viabilità, di sicurezza del traffico e per speciali motivi di interesse e di ordinamento pubblico.
5. I concessionari dell'occupazione devono curare che le sedie ed i tavolini e quant'altro da collocare avanti il pubblico esercizio, siano decorosi, solidi ed uniformi.

Art. 30

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON TENDE ED ALTRI INFISSI

1. Le tende dei piani terreni e dei negozi e pubblici esercizi dovranno essere collocate ad altezza tale da consentire la circolazione pedonale.

2. Tutte le tende ed infissi dovranno essere mobili e collocati in modo da non impedire l'efficienza della pubblica illuminazione e la visibilità dei cartelli di segnaletica stradale e delle pubbliche affissioni e di ogni altra cosa destinata alla visione del pubblico, specialmente di interesse monumentale od artistico.
3. Il permesso dell'installazione delle tende viene rilasciato dietro parere favorevole del Tecnico Comunale.

Art. 31

ESPOSIZIONE DI MERCI, FRUTTA E VERDURA DAVANTI AI NEGOZI

1. Con l'osservanza delle norme di igiene e sanità, è consentita l'occupazione ed esposizione di merci, di cassette o ceste di frutta e verdura davanti ai negozi. I predetti contenitori dovranno essere collocati ad un minimo di settanta centimetri dal suolo pubblico e non dovranno superare la larghezza di centimetri settantacinque. Inoltre deve essere esclusa l'esposizione di verdura a foglia ed essere valutata dagli Uffici Comunali l'idoneità della larghezza del marciapiede per garantire il normale transito ai pedoni ed una congrua distanza delle merci esposte dalla carreggiata.
2. Non è consentita l'esposizione di merci che sgocciolino o che comunque lordino il suolo pubblico.

Art. 32

INFISSIONE DI PALI ED ALTRI OGGETTI NEL SUOLO

1. E' vietato infiggere pali od altri oggetti, o comunque, alterare il suolo pubblico o la pavimentazione stradale, salvo particolare concessione da rilasciarsi di volta in volta dall'Autorità Comunale.
2. I concessionari sono obbligati a procedere, immediatamente dopo la cessazione dell'occupazione, al ripristino del suolo stradale, a loro cura e spese. In caso di ritardo od omissione, l'autorità Comunale provvederà a spese dei medesimi, senza pregiudizio della sanzione pecuniaria per la contravvenzione.

Art. 33

CHIOSCHI E EDICOLE

1. La concessionaria di installazioni sul suolo pubblico di chioschi e di edicole ed altri posti di vendita di qualsiasi merce, non può essere rilasciata quando ne derivi ostacolo alla circolazione veicolare e/o pedonale o diminuzione della visibilità agli incroci ed alle curve stradali.
2. Comunque il rilascio della concessione è subordinato al preventivo parere consultivo della Commissione Edilizia Comunale.
3. L'esposizione di giornali e fac-simili non può essere estesa oltre i limiti dei chiosco. L'esposizione di giornali e fac-simili ai muri dei negozi di rivendita giornali deve essere autorizzata dall'Autorità Comunale che ne prescriverà il limite degli spazi di esposizione.

Art. 34

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CON BARACCHE E SIMILI PER SPETTACOLI, DIVERTIMENTI POPOLARI, PROIEZIONI ED AUDIZIONI

1. Ferme restando le prescrizioni dell'art. 9 n. 6 D.P.R. 24.7.77 n.616, relative al rilascio delle licenze per pubblici trattenimenti, -audizioni, spettacoli e divertimenti ecc. previste dall'art. 69 T.U.L.P.S., non potranno collocarsi sul suolo pubblico baracche, né ergersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni ed altri divertimenti popolari, e per qualsiasi altro scopo, senza specifico, particolare permesso del funzionario Comunale responsabile del servizio.
2. Quest'ultimo può rilasciare le licenze di pubblico spettacolo e trattenimento di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. 18.6.31 n. 723 solo dopo aver fatto verificare la solidità e la sicurezza delle strutture ed il rispetto delle norme vigenti a salvaguardia della pubblica incolumità dalla Commissione Tecnica ai sensi dell'art. 80 del suddetto T.U.L.P.S. e della circolare Ministero Interni 15.02.51 con cui sono state impostate le norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei locali di pubblico spettacolo.
3. Tale prescrizione è estesa alle aree di proprietà privata quando queste siano contigue al suolo pubblico o, comunque, esposte alla vista del pubblico.

Art. 35

DIVIETI DI GIOCHI

1. Sul suolo pubblico, adibito al transito pedonale e veicolare, nonché sulle piazze escluse aree pubbliche destinate a giardini pubblici o parco giochi per l'infanzia, è vietato giocare con oggetti od animali o compiere attività sportive (bocce, gioco del pallone, tennis ecc.) che possono comunque recare intralcio alla circolazione, molestia alle persone e danni alle aree stesse.
2. Possono usufruire degli impianti nel parco giochi per l'infanzia soltanto i minori di anni 12.
3. Sono consentiti i giochi delle bocce e della palla a volo nelle aree appositamente destinate.
4. E' vietato sul suolo pubblico l'uso dei pattini e scivolare con o senza pattini sul terreno coperto di neve o di ghiaccio.
5. E' proibito altresì l'uso degli schettini tranne che sull'area appositamente destinata.
6. E' vietato il lancio delle palle di neve.
7. Sono altresì vietati tutti i giochi rumorosi e molesti che arrechino disturbo alle persone e/o danni al luogo pubblico.

FIERE – MERCATI - SPETTACOLI

Art. 36

COMMERCIO AMBULANTE

1. Il Commercio Ambulante è disciplinato dalle leggi in vigore e particolarmente dalla legge 28.3.1991 n. 112 “Norme in materia di commercio su aree pubbliche”, D.M. 4.6.93 n. 248 “Regolamento di esecuzione L.112/91”, D.M. 15.5.96 n. 350 “Regolamento concernente modificazioni al D.M. 248/93”, ordinanza ministeriale 26.6.95 “Requisiti igienico-sanitari richiesti per la vendita e somministrazione in aree pubbliche di prodotti alimentari” e potrà essere esercitato sulle aree di pubblici mercati e in quelle tassativamente stabilite dall'Amministrazione Comunale, previo pagamento della relativa tassa comunale.
2. L'Autorità Comunale potrà eccezionalmente, e per limitati periodi di tempo, concedere permessi speciali per l'esercizio del Commercio in altre aree pubbliche, allo scopo di favorire lo smaltimento di alcune merci o derrate, a coloro che ne facciano espressamente domanda e per particolari contingenze, o in occasione di manifestazioni fieristiche.
3. Tali permessi, comunque, saranno accordati, di norma, in zone diverse da quelle previste per il mercato ambulante bisettimanale di cui all'articolo seguente. E' vietato il commercio ambulante abusivo e le relative merci saranno sequestrate dagli organi di vigilanza e acquisite in proprietà dal comune.

Art. 37

COMMERCIO AMBULANTE

1. Il Commercio Ambulante è consentito nei giorni feriali dalle ore 06.00 alle ore 19.00 e con le seguenti modalità:
nei giorni e nelle ore predette la sosta e l'occupazione del suolo pubblico è consentita solo ai mezzi e ai banchi degli ambulanti partecipanti al mercato, ed è vietata la circolazione di auto e moto.
2. Il commercio ambulante di prodotti ittici e di altri generi alimentari è soggetto, oltre all'autorizzazione comunale, alla vigilanza del servizio di igiene e sanità veterinaria dell'U.S.L. 21.
3. Al termine del mercato, il suolo pubblico dovrà risultare pulito ed in perfetto ordine. Ciascun ambulante è responsabile dell'adempimento di tale prescrizione ed, in caso di reiterata inosservanza dell'obbligo predetto, potrà essere inibito, dall'Autorità Comunale, di partecipare ulteriormente al mercato.
4. Si richiama la regolamentazione regionale all'esercizio del Commercio Ambulante.

Art. 38

LIMITI ALLE OCCUPAZIONI

1. E' in facoltà dell'Autorità Comunale di limitare le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, previste dagli articoli precedenti, in giorni e circostanze particolari e per determinate località e superfici.

Art. 39

TURBATIVE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1. Le turbative e le abusive occupazioni del suolo pubblico saranno rimosse con ordinanza del Sindaco.

Art. 40

SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Chiunque intenda collocare nel territorio comunale uno degli spettacoli viaggianti previsti dalla L. 18.3.1968 n. 337, deve preventivamente inoltrare agli Uffici Comunali la domanda per ottenere la concessione dell'area necessaria. La domanda deve essere presentata almeno 2 (due) giorni prima dell'inizio dell'attività.
2. Nella domanda dovrà essere indicato il periodo per il quale si richiede la concessione e la superficie occorrente (anche per i mezzi di trasporto e soggiorno), con l'indicazione delle zone preferite e di eventuali necessità di allacciamento ai pubblici servizi.
3. Alla domanda deve essere allegata in visione la documentazione prevista dagli artt. 6 e 7 della legge precisata e, per gli stranieri anche la documentazione di cui all'art. 8 della legge stessa.
4. Il Sindaco, se ritiene che la natura degli spettacoli sia compatibile con l'area richiesta, in relazione anche alla vicinanza ad edifici pubblici, scuole, parco-giochi, ospedali, edifici di culto, concederà l'autorizzazione e potrà limitare la superficie richiesta, fissare un orario per l'esercizio delle attività, proporre un'area differente da quella richiesta e, in caso di non accettazione, negare la concessione.
5. Le concessioni predette, sono subordinate all'osservanza dei Regolamenti Comunali e delle norme Finanziarie.
6. Le concessioni sono revocabili in caso di particolari ragioni di sicurezza o di ordine pubblico o di eventi eccezionali che costringano il Comune a dover disporre dell'area concessa. La revoca darà solo diritto al concessionario di ottenere lo sgravio delle tasse per il periodo non usufruito.
7. L'area concessa dovrà essere rilasciata pulita ed in perfetto ordine.

Art. 41

QUIETE PUBBLICA

1. Sono considerati atti contrari alla quiete pubblica, e come tali sono vietati, gli schiamazzi, i suoni, i canti, gli alterchi, le grida, nonché gli atti di molestia, nelle vie e piazze ed altri luoghi pubblici o aperti al pubblico, tanto di giorno che di notte.

Art. 42

1. I cantanti, i suonatori ambulanti, i saltimbanchi e simili, non potranno esercitare il loro mestiere nelle vie, piazze e luoghi pubblici o aperti al pubblico senza avere ottenuto l'autorizzazione della competente Autorità Comunale.
2. I predetti non possono esercitare il loro mestiere davanti alle scuole, asili, chiese, luoghi di cura, case di riposo ed altri uffici pubblici. Non possono esercitare comunque l'attività in tutti gli altri luoghi pubblici o aperti al pubblico dopo le ventitré.

Art. 43

1. Ai venditori ambulanti sono vietati atti contrari alla pubblica quiete, le grida per la vendita di qualsiasi merce ed oggetti e la pubblicità con altoparlante, od altri richiami acustici dalle ore 12 alle 15 e dalle ore 20 alle 9, anche all'interno dei locali aperti al pubblico e nei cortili dei fabbricati.

Art. 44

1. Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole, all'alba, fatta eccezione per il battito delle ore e per l'annuncio di funzioni religiose, secondo le consuetudini locali, riconosciute dall'Autorità Comunale.

Art. 45

ANIMALI MOLESTI

1. E' vietata la detenzione in magazzini, cortili, giardini, di cani od altri animali, anche domestici, che, in qualsiasi modo, nelle ore notturne rechino sistematicamente disturbo o molestia al vicinato oltre i limiti della normale tollerabilità.

Art. 46

APPARECCHI RADIO, JUKEBOX, TELEVISORI

1. Il funzionamento di apparecchi radio, grammofoni, televisori, jukeboxe ed altri apparecchi riproducenti suoni, è consentito nei negozi e pubblici esercizi, a condizione che l'intensità del suono sia moderata in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica e con l'osservanza del seguente orario: dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 23 30.
2. Proroghe a tale orario potranno essere di volta in volta concesse dall'Autorità Comunale, in occasione di feste, sagre o manifestazioni.

Art. 47

RUMORI MOLESTI PROVOCATI DA VEICOLI

1. Ferme restando le disposizioni in materia previste dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento, i veicoli di qualunque specie circolanti nel centro abitato, non dovranno emettere rumori molesti, comunque causati.

2. E' vietato lasciare veicoli in sosta prolungata con il motore acceso, accentuare il rumore con accelerazione non necessaria quando il veicolo stesso è fermo. E' altresì vietato provare nelle pubbliche vie o nelle aree private dei centri abitati, il funzionamento dei motori in modo persistente, o comunque provocare scoppi, rombi, o rumori molesti anche con autoradio e simili.
3. E' vietato impennare sulle pubbliche vie e piazze ciclomotori o motocicli.
4. E' vietato, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, il funzionamento, ad elevato volume nelle ore notturne, degli apparecchi autoradio, dalle ore 23,30 alle ore 7,30.

Art. 48

CORTEI CIVILI E CERIMONIE RELIGIOSE

1. Le cerimonie religiose o altro atto di culto fuori dei luoghi a ciò destinati, processioni religiose, cortei civili nelle pubbliche vie, sono subordinati al preventivo avviso di almeno 48 ore all'Autorità Comunale da parte degli organizzatori. Inoltre ai sensi degli artt. 18 e 25 del T.U.L.P.S., gli stessi promotori devono darne avviso, almeno tre giorni prima al Questore.

Art. 49

MENDICITA, QUESTUE E COLLETTE

1. E' vietato mendicare sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
2. Per la raccolta di fondi, questue o collette di cui all'art. 156 T.U.L.P.S., i promotori dovranno munirsi della licenza della competente Autorità Comunale, ai sensi dell'art. 19 n.15 D.P.R. n. 616/1977.

Art. 50

NOMADI E GIROVAGHI

1. Ai nomadi e girovaghi è fatto divieto di transitare sulle vie interne del centro abitato con i loro carri, veicoli o carovane. Ai medesimi potranno essere concesse soste precarie della durata non superiore alle 48 ore, soltanto in località periferiche stabilite di volta in volta dall'Autorità Comunale, con assoluta esclusione dell'area ove sorgono le scuole, gli impianti sportivi e parco giochi.

Art. 51

USO DI APPARECCHI DOMESTICI

1. E' consentito usare apparecchi domestici come lucidatrici, aspirapolvere, lavatrici ed elettrodomestici in genere negli appartamenti degli edifici destinati agli usi civili.
2. Se l'uso di detti apparecchi produce rumori o vibrazioni che possano arrecare disturbo ai vicini, gli apparecchi stessi non potranno essere posti in funzione dalle ore 22 alle ore 7.

Art. 52
RUMORI INTERNI NELLE CASE

1. E' vietato nelle abitazioni private produrre suoni o rumori di qualunque specie se possono recare disturbo ai vicini oltre il limite della normale tollerabilità.
2. L'uso di strumenti musicali e simili che rechino disturbo è vietato dalle ore 23,30 alle ore 7,00.

Art. 53
SALE DA BALLO, CINEMA E RITROVI

1. Le sale da ballo, cinema e ritrovi, devono essere muniti di autorizzazione, del Sindaco ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno, nel rispetto della normativa di cui al D.P.C.M. 01.03.91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
2. Qualora fossero gestiti all'aperto, il Sindaco, nel concedere l'autorizzazione, prescrive che siano adottati tutti gli accorgimenti atti ad attenuare la rumorosità e ad evitare il disturbo alla quiete pubblica.

Art. 54
ESERCIZIO DI ARTI E MESTIERI RUMOROSI

1. Nell'esercizio di arti, mestieri e industrie, deve usarsi ogni cautela per evitare molestie ed incomodo al vicinato.
2. Sono da considerarsi rumorose tutte quelle arti, mestieri ed industrie (fermo restando l'elenco di cui all'art. 216 T.U.L.P.S. e D.M. Sanità 19.1 1.81), dall'esercizio delle quali, per l'azionamento di macchine o per uso di strumenti manuali, derivano continuamente o periodicamente, evidenti molestie od incomodo a coloro che abitano in locali vicini a quelli nei quali le suddette attività vengono esercitate.
3. L'accertamento della natura dei rumori e della loro intensità compete ai servizi tecnici della U.S.S. L. o dell'ARPA su reclamo degli interessati o su richiesta dell'Autorità Comunale.
4. In base a detti accertamenti, Autorità Comunale può subordinare l'esercizio delle attività suddette alla eliminazione dei rumori stessi o alla limitazione degli orari di esercizio oppure può vietare in modo assoluto l'esercizio medesimo nei casi in cui sia stata accertata l'impossibilità della consistenza degli esercizi in argomento con il rispetto della quiete delle abitazioni civili, il tutto nel rispetto della normativa di cui al D.P.C.M. 01.03.91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e L.26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
5. In ogni caso, nelle vicinanze di scuole, istituti di educazione, case di riposo, chiese, uffici pubblici, è assolutamente vietato l'esercizio di: mestieri o altre attività che rechino disturbo.

Art. 55

ORARIO DELL'ESERCIZIO DEI MESTIERI RUMOROSI

1. L'esercizio di arti, mestieri rumorosi e/o incomodi è limitato al seguente orario, salvo deroghe da concedersi di volta in volta dall'Autorità Comunale-. dalle 7 (sette) alle 12,30 (dodici e trenta) e dalle 14 (quattordici) alle 20 (venti).
2. Sarà tuttavia facoltà dell'Autorità Comunale limitare ulteriormente l'orario di esercizio suddetto qualora particolari contingenze lo rendessero necessario, il tutto nel rispetto della normativa di cui al D.P.C.M. 01-03.91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e L.26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

Art. 56

ORDINE PUBBLICO E DECORO NEI CENTRI ABITATI

1. Oltre al divieti previsti in relazione alla nettezza delle aree pubbliche ed aperte al pubblico ed alla occupazione del suolo pubblico, nei centri abitati è vietato in aree pubbliche e di pubblico uso e fuori dal centro abitato lungo le strade pubbliche o di pubblico accesso:
 - a) sdraiarsi sui monumenti, sui gradini degli edifici, sdraiarsi sulle strade, nelle piazze, sotto i portici;
 - b) fermarsi sotto i portici, i loggiati, i vestiboli, gli androni delle scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, bere, giocare, dormire, vestire in modo succinto o mostrare nudità sconvenienti, compiere atti contrari alla decenza, al pubblico decoro, alla moralità, e, comunque, tali da recare disturbo alla pubblica quiete.
 - c) salire o arrampicarsi senza giustificato motivo sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali o sostegni della pubblica illuminazione, sulle cancellate, nonché sdraiarsi sulle spallette dei ponti dei corsi d'acqua.
 - d) schiacciare la frusta in modo pericoloso o molesto.
 - e) esibire qualsiasi oggetto che possa recare offesa alla decenza o al pubblico decoro.
 - f) usare la fionda.
 - g) gettare od abbandonare in luogo pubblico materiale combustibile e/o esplosivo (petardi, girandole, ecc.).
 - h) far pascolare animali, domarli, addestrarli od attaccati ai muri esterni fronteggianti il suolo pubblico.
 - i) spaccare o segare legna, vagliare o trebbiare il grano, giocare a carte o dadi, anche se il gioco non sia d'azzardo.

Art. 57
CAMPANILI

1. E' vietato l'accesso ai campanili delle Chiese a chiunque non sia autorizzato.

Art. 58
DIVIETI RELATIVI AI VIALI E GIARDINI PUBBLICI

1. Nei viali, nelle vie e piazze alberate e nei giardini pubblici, sotto i portici, è vietato-
 - a) lordare e guastare o spostare le pubbliche panchine, dormirvi e starvi sdraiati, sedersi sullo schienale ed appoggiare i piedi sulle panchine stesse
 - b) parcheggiare sotto i portici riservati ai pedoni, ciclomotori o motocicli, anche se condotti a mano.
 - c) guastare le siepi, cogliere i fiori, sradicare le piante, tagliare le erbe, guastare i vasi, salire sugli alberi, appendersi o appoggiarvi oggetti, scuoterli, scagliare contro di essi pietre, bastoni e simili, guastare o staccare rami, fiori, foglie e frutti.
 - d) rompere o rimuovere paletti di sostegno, fili di serro o qualsiasi oggetto posto a protezione o recinzione delle aiuole e delle piante.
 - e) calpestare o coricarsi sulle zone erbose non ammesse al pubblico, otturare o deviare il corso dei ruscelli o dei rigagnoli.
 - g) far circolare cani sulle aiuole e sulle zone erbose.

Art. 59
VASCHE E FONTANE

1. E' vietato gettare nelle vasche e fontane pubbliche pietre, detriti e qualsiasi materiale solido o liquido.
2. E' altresì vietato usare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso diverso da quello destinato.
3. In prossimità delle fontanelle è proibito lavare veicoli, animali, verdura, pesce, indumenti, recipienti. e altri oggetti.

Art. 60
EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI - IMPIANTI DI INTERESSE PUBBLICO

1. E' vietato danneggiare, deturpare, manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici pubblici e privati, i monumenti, i muri, le cancellate dei giardini, le spallette dei ponti.
2. E' altresì vietato smuovere e, comunque, guastare la pavimentazione stradale, dei marciapiedi e dei suolo pubblico in genere, le feritoie stradali, le fognature e loro accessori, la segnaletica

stradale e relativi paletti, danneggiare in qualsiasi modo i pali di sostegno, i riflettori, le lampade, le condutture ed ogni altro accessorio od impianto della pubblica illuminazione, del gas, dell'acquedotto, o comunque impedirne il funzionamento anche temporaneo.

Art. 61

MANIFESTI, SCRITTI E STAMPATI

1. E' vietato imbrattare con scritti, figure e disegni ecc, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colore od altra materia i muri esterni e le porte degli edifici pubblici e privati, il piano stradale ed i monumenti.
2. Il Sindaco provvederà a far eseguire la immediata cancellazione e ripristino, a spese dei contravventori.
3. E' vietata altresì l'affissione di manifesti, avvisi, stampati, fuori dagli appositi spazi destinati dall'Amministrazione Comunale, a norma delle vigenti disposizioni in materia, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione stessa.
4. I predetti manifesti, avvisi, stampati, ecc., dovranno essere esclusivamente affissi dagli addetti del servizio comunale, a norma del vigente regolamento sulla pubblicità ed affissioni, salvo espressa autorizzazione a terzi.
5. E' vietata l'affissione dei manifesti sui muri delle Chiese, sui monumenti, sulle opere d'arte, sugli edifici dichiarati di importanza artistica o vincolati dal Piano Regolatore.
6. E' vietato stracciare, coprire o, comunque, imbrattare i manifesti affissi dal Servizio Comunale.

Art. 62

DISPOSIZIONI PER I CANI

1. Sulle pubbliche vie e piazze ed altri luoghi aperti al pubblico, i cani debbono essere condotti al guinzaglio, e/o essere muniti di museruola idonea ad impedire offesa ai passanti.
2. Fermo restando il divieto di introdurre i cani nei luoghi di pubblico spettacolo, è consentito nei negozi, negli esercizi pubblici e nei pubblici uffici, introdurre i cani solo con museruola ed al guinzaglio per cani guida di non vedenti.
3. I cani posti a guardia delle abitazioni, orti e giardini vanno custoditi in maniera tale da rendere loro impossibile aggredire o mordere i passanti.
4. Tutti i proprietari dei cani dovranno tenere i loro animali in modo decoroso ed umanitario, senza sottoporli a vessazioni o maltrattamenti nel rispetto della normativa di cui alla L. 26.07.1993 n. 34 'Tutela degli animali di affezione' e dei D.P.G.R. 11.11.1993 n.4359 'Regolamento di attuazione L.34/93'. Tutti i possessori di cani di età superiore ai 3 mesi devono provvedere al tatuaggio dell'animale per l'iscrizione dello stesso all'anagrafe canina ai sensi della L.R. 13.04.1992 n. 20.

5. E' vietato lasciare circolare liberi cani al parco giochi. I proprietari di cani sono tenuti a raccogliere le deiezioni delle stessi, lasciando pulito il suolo, ed a smaltire secondo le vigenti norme di igiene.
6. E' fatto divieto possedere più di quattro cani per ogni-abitazione. Nel computo non vengono considerati i cuccioli fino a sei mesi di età. Per chi detiene una attività di produzione, di allevamento o di pensione in regola con le norme di legge, può derogare alla quantità sopra detta.³
7. L'attività di riproduzione, allevamento o di pensione deve essere ad una distanza minima dai centri abitati di 300 metri oltre che essere in regola con le norme comunali previste dal Piano Regolatore generale e con le norme di Igiene, contenute nel regolamento comunale.
8. I detentori di cani devono rispettare la superficie minima di 8 metri quadrati a disposizione per ogni animale adulto. I cani tenuti alla catena non possono avere non meno di cinque metri di catena per permettere loro un minimo di movimento. Il luogo in cui gli animali normalmente vivono, deve essere tenuto con cura, igienicamente adatto, al riparo da intemperie nel rispetto della L.R. 34/93.
9. Le defezioni e relativo percolato degli animali domestici devono essere smaltiti in fognatura previo passaggio da apposita fossa settica tipo imof non è consentito lo smaltimento tra i rifiuti solidi urbani depositati negli appositi cassonetti.
10. Lo smaltimento dei rifiuti prodotti dagli animali per chi persegue l'attività di riproduzione, allevamento o pensione deve avvenire attraverso ditte specializzate per il loro recupero e lo smaltimento presso i centri di raccolta autorizzati.

Art. 63

VASI E PIANTE ORNAMENTALI

1. Non si possono tenere sui davanzali dei balconi o delle finestre, vasi di fiori ed altri oggetti, se non ben assicurati e fissati al fine di evitare il pericolo di una loro caduta in area pubblica.
2. Nell'innaffiare i vasi di fiori esposti sulla pubblica via si dovrà limitare lo sgocciolio sulla via stessa.

Art. 64

MANUTENZIONE CANALI DI GRONDA E FABBRICATI

1. I proprietari dei fabbricati sono obbligati a mantenere i canali di gronda e quelli di raccolta delle acque, in stato di conservazione tale da impedire che le acque cadano sul suolo pubblico.
2. I canali suddetti dovranno avere ampiezza sufficiente a scaricare in condotto fognario.

³ I commi 6 – 7- 8 – 9 – 10 , sono stati aggiunti con delibera di Consiglio Comunale n.28 del 28.9.2001

3. Gli scoli di latrine, acquai, lavandini e simili devono essere incanalati in condotte fognarie e comunque dovranno evitarsi i pericoli di infiltrazioni e rigurgiti sul suolo pubblico o emanazioni insalubri, moleste e pericolose.
4. I proprietari sono tenuti a riparare le facciate dei loro fabbricati prospicienti le pubbliche vie e mantenere in buono stato i tetti, i cornicioni, le balconate, i terrazzi gli infissi, le insegne. in modo di evitare ogni pericolo di cadute o crolli e qualsivoglia danno ai passanti. Essi hanno altresì obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed al rinnovo delle tinteggiature per mantenere le facciate pulite e decorose sempre e ogni volta che ne venga deliberata la necessità dall'Autorità Comunale.
5. E' vietata l'installazione su facciate o parti di esse prospicienti e visibili dalla pubblica via di materiali impropri e indecorosi quali lamiere, assi o simili.
6. I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe e dei numeri civici.

Art. 65

LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI PANNI

1. Fuori dai locali, cortili o recinti privati, non è consentita la lavatura della biancheria, dei panni e simili.
2. E' vietato disporre, distendere od appendere, biancheria, panni e simili, fuori delle finestre, su terrazzi, balconi prospicienti vie pubbliche o luoghi aperti al pubblico.

Art. 66

COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDI COMMEMORATIVE

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico è necessaria l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e/o le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potesse richiedere l'Amministrazione Comunale che potrà richiedere eventualmente il collaudo delle opere.

Art. 67

BAGNI IN LUOGO PUBBLICO

1. Sul suolo pubblico o aperto al pubblico è vietato bagnarsi anche per gioco o lavarsi nelle pubbliche vasche e fontanelle.
2. Coloro che vogliono bagnarsi nei corsi d'acqua nell'ambito del territorio comunale, dovranno essere convenientemente coperti e non fare atti che disturbino la quiete pubblica o siano di offesa alla moralità ed al buon costume.

Art. 68
BESTIE MACELLATE

Salvo quanto prescritto dalle vigenti Leggi Sanitarie, è vietato esporre fuori delle macellerie e negozi di vendita carne, bestie macellate, interiora o altre parti di animali che possano comunque offendere il pubblico decoro o recare molestia o imbrattare i passanti od il suolo pubblico.

Art. 69
INCENDI NELL'ABITATO

1. in caso di incendio nell'abitato nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi o serbatoi o impianti idrici, né quello dei propri utensili o materiali atti all'opera di spegnimento e non potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione dell'incendio, si introducano nella sua casa o sui terrazzi con i relativi attrezzi, ove lo richieda il direttore dell'opera di spegnimento salva la rifusione dei danni a carico di chi è tenuto.
2. Qualora l'incendio accada di notte, i vicini non potranno rifiutarsi di illuminare con i propri impianti i luoghi che venissero indicati dal direttore dell'opera di spegnimento.

Art. 70

1. E' proibito accendere, senza il permesso dell'Autorità di P.S., tanto di giorno che di notte, razzi od altri fuochi e falò sulle vie e piazze pubbliche e, comunque, nelle vicinanze dell'abitato.
2. E' assolutamente vietato l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas, anche se in luoghi aperti e fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli mentre sono accesi od in vicinanza di fiamme libere.

Art. 71
TUTELA DELLE STRADE E DEL RELATIVO ESERCIZIO

1. E' vietato condurre a strascico sulle strade urbane né farvi circolare slitte, macchine o attrezzi agricoli che possano in qualche modo danneggiarle.

Art. 72
GREGGI

1. E' vietata la sosta dei greggi nella zona del centro abitato delimitata e nella zona scuole, impianti sportivi e case popolari.

Art. 73
ATTREZZI PERICOLOSI

1. Tutti gli attrezzi e gli utensili atti potenzialmente a ledere, devono essere trasportati sempre in modo da escludere qualunque pericolo di offesa o danno alle persone e alle cose.

Art. 74

DISPOSIZIONI CONCERNENTI I COLOMBI

1. Qualora si renda necessario ai fini della tutela della salute pubblica e/o dell'aspetto igienico, sanitario e del decoro urbano, il Sindaco potrà disporre la cattura dei colombi con modalità atte a non comportare maltrattamenti ai suddetti volatili, e l'eventuale intervento di contenimento mediante l'uso di metodi ecologici, (controllo farmacologico della fertilità tramite alimentazione medicata);
2. Con lo stesso provvedimento verrà stabilito il destino dei volatili catturati, che qualora dovesse prevedere la soppressione degli stessi, garantirà con metodi eutanasici riconosciuti e praticati dal Servizio Venatorio Pubblico.
3. Dovrà comunque essere salvaguardata, in misura compatibile con le esigenze dell'aspetto e del decoro urbano, la continuità della presenza dei colombi sul territorio cittadino;
4. Sempre per i fini di cui sopra il Sindaco potrà emanare ulteriori provvedimenti per vietare di nutrire i colombi e/o per intervenire presso i proprietari degli stabili, disponendo le necessarie operazioni di pulizia, disinfestazione e allontanamento dei colombi dagli edifici per mezzo della chiusura degli accessi ai luoghi di sosta e nidificazione.
5. Ogni provvedimento relativo ai colombi verrà preso sentito il Settore Veterinario dell'USL 21 ed ogni operazione avverrà con l'assistenza del personale del citato settore.

Art. 75

SANZIONI

1. Tutte le trasgressioni al presente regolamento, ove non costituiscano più grave reato, saranno accertate e perseguite in via amministrativa, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
2. Ogni trasgressione darà luogo ad una sanzione pecuniaria da un minimo di £ 20.000 (10,33 euro) ad un massimo di £ 1.000.000 (516,46 euro)

Art. 76

OBLAZIONE

1. Per le trasgressioni previste nell'articolo precedente, il trasgressore è ammesso a pagare, all'atto della contestazione, una somma fissa nelle mani dell'Agente o del Funzionario che ha accertato l'infrazione.
2. La misura della somma che deve essere pagata in via breve è fissata nel triplo del minimo.
3. Ad ogni pagamento in via breve, verrà rilasciata apposita ricevuta ai sensi dell'art. 107 T. U. L. C. P..
4. L'obiazione non è ammessa quando l'infrazione abbia arrecato danno, a terzi od al Comune, nel qual caso si osservano le disposizioni dell'articolo 108 T.U.L.C.P.

Art. 77

1. In ogni caso in cui, a termine del presente Regolamento, è resa obbligatoria ai privati un'operazione o un adempimento, l'autorità Comunale prescrive con regolare notifica a mezzo dei Messo Comunale, un termine perentorio entro il quale l'operazione stessa o l'adempimento debbono essere eseguiti.
2. In caso di inosservanza della Prescrizione, l'operazione o l'adempimento possono essere eseguiti d'ufficio dal Comune con le relative spese a carico dell'inadempiente, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale a carico dello stesso.

Art. 78

1. Il ricavo delle sanzioni pecuniarie per infrazioni al presente regolamento, è devoluto al Comune.

Art. 79

1. Il presente regolamento è obbligatorio, a norma di legge, nell'ambito di tutto il territorio comunale.

Art. 80

1. Per l'osservanza e l'esecuzione del presente regolamento, il Sindaco esercita la Polizia Urbana sopra le materie in esso indicate, a mezzo degli agenti municipali.

Art. 81

1. Nei casi e nelle materie attinenti la polizia urbana non previsti nel presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge ed il Sindaco provvede, in virtù e conformità dei poteri che gli sono dalle leggi stesse conferiti.

Art. 82

1. Dal giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento, restano abrogati il regolamento anteriore e le consuetudini contrarie al presente regolamento, se derivanti dal regolamento abrogato.

Art. 83

1. Un esemplare del presente regolamento starà sempre esposto nella sala del palazzo comunale, a disposizione di chiunque ne volesse prendere cognizione.

Art. 84

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui termina la seconda pubblicazione prescritta dall'art.62 T.U.L.C.P. n. 383/1934 e abroga tutti i

regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

REGOLAMENTO POLIZIA URBANA

INDICE

Voce	art.
Agenti Municipali	10
Alimentari	31
Animali molesti	45
Animali	19-45-62-68-72-74
Apparecchia radio, televisivi, ecc.	46
Attrezzi pericolosi	73
Bagni in luogo pubblico	67
Campanili	57
Cani	62-19
Carico e scarico merci	16-27
Chioschi	33
Collocamento condutture	26
Colombi	74
Commercio ambulante	36-37
Commercio ambulante – disposizioni	11-12
Concimaie	14-15
Condutture : fogna, telefono, acqua, ecc.	26
Cortei civili e religiosi	48

Decoro nei centri abitati	56
Divertimenti, ecc.	34-40
Divieti riguardanti animali	19
Edicole	33
Edifici	60
Esercizio di arti e mestieri rumorosi	54
Esposizione di merci, frutta e verdura davanti a negozi	31
Fabbricati – manutenzione	64
Fontane	20-59
Giardini pubblici	58
Giochi –divieti-	35
Greggi	72
Grondaie – manutenzione	64
Immobili pubblici	60
Immondizie domestiche – rimozione	13-1-2-3
Incendi	69-70
Infissione di pali o altri oggetti sul suolo pubblico	32
Ispezioni Agenti Municipali	10
Lancio di opuscoli o volantini	22
Lapidi commemorative- collocamento	66
Lavaggio veicoli e autoveicoli	21
Lavatura panni	65
Letamaie	14-15
Macellazione animali	68
Manifesti	61-22
Materiale e detriti, deposito, trasporto, ecc.	28-16
Mestieri rumorosi – orario d’esercizio	55
Mestieri rumorosi	54
Nettezza Urbana nell’abitato	1-2-3-4-5-6-7-8-9-13
Nomadi e girovaghi	50
Oblazione	76-77-78-79-80-81-82-83
Occupazione suolo pubblico – limiti	38
Occupazione suolo pubblico – turbative	39

Occupazione suolo pubblico con sedie e tavolini	29
Occupazione suolo pubblico con tende e infissi	30-32
Occupazione suolo pubblico per spettacoli, divertimenti	34
Occupazione suolo pubblico	25-29-30-32-34-38-39
Ordine pubblico	56
Panni – esposizione	65
Piante ornamentali	63
Pulizia delle strade	17-18
Questue, collette e mendicITÀ	49
Quiete pubblica	41-42-43-44-45-46-47-51-52-53-54- 55-57
Rumori interni alle case	52
Rumori molesti provocati da veicoli	47
Sale da ballo, cinema e ritrovi	53
Sanzioni	75
Spettacoli viaggianti	40-34
Strade	17-18-60-71
Suolo pubblico	23-24-25
Targhe – collocamento	66
Trasporto merci e carico e scarico	16-27-28
Uso di apparecchi domestici	51
Vasche e fontane	59-20
Vasi ornamentali	63
Viali	58
Volantini	22-61